

REVISIONE DELLO STATUTO CRUI

(approvata dall'Assemblea generale il 15 giugno 2006)

Art. 1 – Costituzione e natura dell'associazione

1. La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, di seguito indicata in forma abbreviata CRUI, è costituita ed opera in forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile.
2. Sono soci della CRUI, secondo le disposizioni del successivo articolo 3, le Università statali e non statali riconosciute, nonché gli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti, unitariamente indicati da qui in avanti come istituzioni universitarie.
3. Ai fini e per gli adempimenti associativi le istituzioni universitarie associate nella CRUI sono rappresentate dai rispettivi Rettori o figure responsabili equivalenti.
4. La sede della CRUI è in Roma, Piazza Rondanini n. 48.

Art. 2 - Scopi dell'associazione

1. La CRUI non persegue scopi di lucro.
2. Sono finalità della CRUI:
 - rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede nazionale e internazionale, svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione degli Atenei italiani;
 - contribuire attivamente allo sviluppo di un coerente sistema europeo per l'alta formazione e la ricerca e all'allargamento delle collaborazioni con tutte le parti del mondo nei settori di competenza delle università;
 - elaborare e presentare al Governo, al Parlamento e alle altre Istituzioni competenti i pareri eventualmente richiesti ed avanzare proposte ed osservazioni in materia di alta formazione e di ricerca, nonché su ogni altro argomento di interesse e competenza delle università;
 - ricercare coerenza di comportamenti e di interpretazioni in tutte le questioni di interesse comune;

- promuovere e sostenere ogni altra iniziativa utile al potenziamento dell'insegnamento superiore e della ricerca e ad elevare la funzionalità, la qualità e il prestigio, anche internazionale, del sistema universitario italiano.

3. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la CRUI, su conforme delibera dell'Assemblea generale, può incrementare le proprie capacità operative mediante specifiche iniziative, ivi compresa l'attivazione di sedi ed uffici distaccati, la partecipazione in enti, organismi e società, nonché la sottoscrizione di accordi e convenzioni.

La partecipazione ad enti, organismi e società è consentita a condizione che detti enti, organismi e società perseguano finalità affini e compatibili con gli scopi sociali della CRUI.

4. La CRUI elabora e diffonde annualmente una Relazione sullo stato delle Università italiane secondo modalità definite dall'Assemblea generale.

Art. 3 - Composizione dell'associazione

1. Possono essere soci della CRUI le Università statali e non statali riconosciute e gli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti.

I soci della CRUI sono distinti in ordinari e aggregati.

2. Sono soci ordinari:

A) le Università e gli Istituti di istruzione universitaria i cui Rettori, o figure responsabili equivalenti, alla data del 31 marzo 2006, risultavano membri ordinari della CRUI nella configurazione prevista dallo Statuto allora in vigore e che, secondo le regole dei rispettivi Statuti, abbiano deliberato l'adesione alla CRUI nella nuova configurazione quale risulta dal presente Statuto;

B) le istituzioni universitarie, già membri aggregati secondo lo statuto in vigore alla data del 31 marzo 2006, in possesso dei seguenti requisiti:

a. dispongano di strutture adeguate al perseguimento delle finalità didattiche e di ricerca scientifica proprie delle Università;

b. abbiano svolto con proprio personale per almeno cinque anni attività scientifica documentata nelle aree in cui svolgono attività didattica;

c. siano state sottoposte a valutazione positiva da parte degli Organismi nazionali a ciò deputati;

d. offrano garanzie di continuità delle attività didattiche e di ricerca per disponibilità e impegno di risorse;

e. godano di autonomia statutaria;

f. prevedano, nei rispettivi statuti, che la carica di Rettore, o figura equivalente, possa essere ricoperta esclusivamente da un professore ordinario, appartenente

di norma alla stessa istituzione universitaria, eletto o designato, anche in una rosa di nominativi, da un organo di governo della medesima istituzione;

g. ammettano studenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del DM 22 ottobre 2004 n. 270;

h. siano autorizzate a rilasciare, in più di un'area disciplinare, titoli universitari per tutti i livelli previsti dalla normativa vigente, ivi compresi i dottorati di ricerca;

i. dispongano, in forma stabile, di proprio personale docente in numero e con qualificazione scientifica adeguata a svolgere sia attività di ricerca sia attività didattica nelle aree disciplinari di rispettivo interesse, nel rispetto, per quanto riguarda la loro offerta formativa, dei requisiti minimi al riguardo previsti dalle normative in vigore.

3. Sono soci aggregati le istituzioni universitarie, riconosciute a norma di legge, che abbiano fatto domanda di adesione alla CRUI, purché i rispettivi Statuti prevedano tra le loro finalità lo svolgimento di attività di ricerca nelle aree nelle quali svolgono attività didattica; documentino lo svolgimento di attività scientifica per almeno un biennio realizzata con proprio personale; dispongano di personale docente stabile ed in numero sufficiente rispetto alle attività in corso, dispongano di risorse e di strutture adeguate; possiedano i requisiti di cui all'art. 3, secondo comma, lettera B, punti e, f, g, h e dichiarino di volersi uniformare a quelli di cui allo stesso articolo, medesimo comma, lettera B, punti a, b, c, d, i.

4. In parziale deroga a quanto stabilito dall'art. 3, secondo comma, lettera B, punto h, possono chiedere la qualifica di socio aggregato le istituzioni universitarie riconosciute che conferiscano il solo titolo di dottorato di ricerca o quest'ultimo unitamente alla laurea magistrale, purché si uniformino a quanto stabilito dal comma precedente.

5. La qualifica di socio aggregato è temporanea e dura tre anni. Al termine del triennio si procede alla verifica dei requisiti di cui all'art. 3, secondo comma, lettera B. Nel caso di esito negativo, la qualifica di socio aggregato può essere mantenuta - a domanda - per un altro biennio, al termine del quale, nel caso di una nuova verifica negativa, si decade dalla qualifica di socio della CRUI, senza che questo dia diritto ad alcun rimborso delle quote versate.

6. I soci aggregati hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, fatta eccezione per l'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali e per la partecipazione alle votazioni di modifica dello Statuto e di verifica dei requisiti di cui ai precedenti commi.

Art. 4 - Organi

1. Sono organi della CRUI:
 - l'Assemblea generale;
 - il Presidente;
 - la Giunta;
 - i Vice-Presidenti;
 - il Segretario generale;
 - il Collegio dei Revisori.
2. Per le sue esigenze funzionali e operative la CRUI si avvale dell'opera di un Direttore.
3. Le cariche possono essere conferite solo a rappresentanti di soci ordinari della CRUI, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
4. Le cariche hanno durata triennale e non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi. Una successiva rielezione potrà avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
5. L'aver ricoperto una carica, per uno o più mandati, non determina interdizione ad accedere ad altra carica per il periodo immediatamente successivo.
6. Le disposizioni di cui ai punti 2, 3 e 4 che precedono non si applicano al Direttore e ai componenti del Collegio dei Revisori.
7. Il rappresentante di un socio ordinario o aggregato che, per qualunque ragione, cessa dall'ufficio ricoperto nell'istituzione universitaria di appartenenza, automaticamente decade dalle cariche eventualmente ricoperte nella CRUI.
8. Le elezioni alle cariche di Presidente, di Vice Presidente e di componente della Giunta si svolgono a scrutinio segreto e si tengono, di norma, nel mese di giugno, e comunque entro quello di settembre, con immediata entrata in funzione dei nuovi eletti.

Art. 5 - Assemblea generale

1. L'Assemblea generale è composta da tutti i soci, ordinari ed aggregati, della CRUI, rappresentati dai rispettivi Rettori o figure responsabili equivalenti.
2. L'Assemblea generale è convocata dal Presidente con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data fissata. La convocazione, redatta in forma scritta, deve contenere, oltre alla data, l'ora, il giorno ed il luogo della riunione e l'indicazione analitica degli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata anche tre giorni prima della data fissata.

3. L'Assemblea generale è convocata, di norma, una volta al mese e ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno. L'Assemblea generale deve essere altresì convocata dal Presidente quando lo richiedano per iscritto almeno tre componenti della Giunta o, con richiesta scritta, almeno cinque rettori. Nel caso in cui il Presidente non ottemperi alla richiesta, trascorsi dieci giorni non festivi, l'Assemblea può essere convocata, nel rispetto delle forme di cui al precedente punto 2, da almeno cinque componenti della Giunta.
4. L'Assemblea generale è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta] dei soci e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ovvero dei rappresentanti dei soci ordinari, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6.
5. I Rettori possono farsi rappresentare in Assemblea dal Pro-Rettore, o da un docente dell'Ateneo, munito di apposita delega scritta. Non è consentito farsi rappresentare dal Rettore di altra Università anche se quest'ultima è socio della CRUI.
6. Per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, ogni partecipante ha diritto ad un voto.
7. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Si procede per scrutinio segreto se ne fanno richiesta almeno cinque dei presenti.

Art. 6 – Competenze dell'Assemblea generale

1. Spetta all'Assemblea generale:
 - deliberare sui programmi e gli indirizzi dell'Associazione, nonché sui pareri che questa deve o intende fornire;
 - approvare il bilancio di esercizio e quello di previsione elaborati dal Segretario generale e presentati dal Presidente;
 - deliberare: su interventi e iniziative che impegnino la responsabilità dell'Associazione, ivi comprese l'eventuale trasferimento della sede, l'attivazione di sedi ed uffici distaccati; la promozione e la partecipazione in enti, organismi e società; la definizione di accordi, intese e convenzioni, verificando, unitamente alla compatibilità finanziaria in relazione alle risorse disponibili, la congruità delle suddette iniziative con le finalità e la natura dell'Associazione;
 - deliberare sull'accettazione di donazioni, finanziamenti e lasciti;
 - deliberare su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Presidente.Nelle ipotesi di cui al presente punto 1, l'Assemblea delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti al voto.
2. Spetta altresì all'Assemblea generale:

- eleggere il Presidente e la Giunta ;
- verificare e convalidare il possesso dei requisiti per l'ammissione a socio aggregato e per l'eventuale passaggio da socio aggregato a socio ordinario, ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 3, 4, e 5;
- approvare le modifiche statutarie;
- deliberare l'eventuale messa in liquidazione dell'Associazione, la nomina dei liquidatori, nonché la destinazione del fondo comune secondo la previsione dell'art. 37 del Codice civile.

Nelle ipotesi di cui al presente punto 2, l'Assemblea delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei rappresentanti dei soci ordinari aventi diritto al voto.

3. L'Assemblea generale per l'elezione del Presidente e della Giunta è convocata e presieduta dal Decano. La qualifica di Decano spetta al componente dell'Assemblea in possesso della maggiore anzianità nella carica di rettore, a parità, con la maggiore anzianità nel ruolo di professore ordinario. In caso di perdurante parità, vale l'anzianità anagrafica.

4. Nel caso di cessazione anticipata del Presidente, il Decano convoca l'Assemblea generale per il rinnovo della carica, secondo quanto stabilito al successivo art. 7, entro quindici giorni dalla data della cessazione del Presidente, e fissa la data delle votazioni non oltre il trentesimo giorno dalla data della convocazione.

Art. 7 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale nella composizione dei soli rappresentanti dei soci ordinari.

2. Il Presidente è eletto tra i rappresentanti dei soci ordinari: nelle prime due votazioni con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella terza votazione con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione anche alla terza votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione.

Di norma, le votazioni per l'elezione del Presidente si tengono tutte nella stessa giornata.

3. Il Presidente:

- a) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea generale e della Giunta;
- b) ha la rappresentanza legale della CRUI;
- c) rappresenta eventualmente in giudizio la CRUI, ed a tal fine può nominare difensori, rilasciando ampia procura nelle forme richieste dalla legge, anche per resistere o promuovere giudizi o procedure esecutive e svolgere nelle sedi

giudiziarie più opportune tutte le attività, utili o necessarie alla tutela dei diritti della CRUI; può nominare procuratori speciali per singoli atti o per categorie di atti. Le decisioni di cui alla presente lettera sono portate alla ratifica della Giunta e successivamente alla conoscenza dell'Assemblea generale;

d) sovrintende all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea generale e della Giunta;

e) nomina il Segretario generale secondo quanto è previsto dal successivo art. 10;

f) propone alla Giunta la nomina del Direttore;

g) svolge la Relazione annuale sullo stato delle Università italiane di cui all'articolo 2, comma 4, avendone condiviso i contenuti con la Giunta;

h) presenta una relazione annuale sull'attività e sulla gestione della CRUI, in occasione della presentazione del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio alla Giunta all'Assemblea generale. Per la parte di competenza detta relazione è controfirmata dal Segretario generale.

4. Il Presidente sottoscrive gli atti che comportino impegni di spesa nei limiti concordati con la Giunta. Oltre tale limite, ed in ogni caso per gli atti che istaurano rapporti di lavoro e di collaborazione, anche a tempo determinato, è richiesta l'approvazione della Giunta.

5. Gli atti del Presidente che comportano impegni di spesa sono controfirmati dal Segretario generale che in tal modo ne attesta la regolarità per l'esecuzione.

Art. 8 – Vice-Presidenti

1. I Vice-Presidenti, in numero di due, coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue mansioni, eventualmente assumendo compiti da lui delegati. Essi sono eletti, con procedure successive, dalla Giunta tra i suoi componenti. Ciascun elettore esprime una sola preferenza. Risultano eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nella carica di rettore; a parità, più anziano nel ruolo dei professori ordinari. Nel caso di ulteriore parità vale l'anzianità anagrafica.

2. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente anziano, cioè da quello dei due Vice-Presidenti che posseda la maggiore anzianità nella carica di rettore; a parità, che sia più anziano nel ruolo dei professori ordinari. Nel caso di ulteriore parità vale l'anzianità anagrafica.

3. Ove necessario o richiesto, la situazione di assenza o di impedimento del Presidente è attestata dal Segretario generale.

Art. 9 - Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente e da altri dieci componenti, rappresentanti di soci ordinari, eletti tra questi ultimi dall'Assemblea generale nella composizione dei soli soci ordinari. Dei dieci componenti, almeno uno deve essere nominato in rappresentanza delle Università non statali. Ciascuno dei votanti esprime tre preferenze; a parità di voti risultano eletti i più anziani nella carica di rettore; a parità, i più anziani nel ruolo dei professori ordinari. Nel caso di ulteriore parità vale l'anzianità anagrafica.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente.
3. La Giunta delibera su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto espressamente attribuito dal presente Statuto al Presidente o all'Assemblea generale. I componenti della Giunta possono assumere compiti specifici definiti dal Presidente o deliberati dalla Giunta stessa.
4. La cessazione anticipata dalla carica di Rettore di uno dei componenti, secondo l'art. 4, comma 7, comporta automaticamente la decadenza dalla Giunta. In tale ultimo caso, l'Assemblea provvede ad una elezione suppletiva. L'eletto rimane in carica fino al termine del mandato della Giunta ed il periodo, se inferiore a due anni, non viene computato in relazione ai limiti per l'eventuale rieleggibilità stabiliti dall'articolo 4, quarto comma.
5. La Giunta può avvalersi, sotto la responsabilità del Presidente e del Segretario generale, della collaborazione di Rettori esperti in specifiche materie sia per lo svolgimento di incarichi temporanei di interesse dell'Associazione, sia per la predisposizione di documenti da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea generale.

Art. 10 - Segretario generale

1. Il Segretario generale è nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta. Coadiuvato il Presidente nell'istruire le questioni da portare all'esame della Giunta e dell'Assemblea generale e nel sovrintendere all'esecuzione delle relative deliberazioni.
2. Il Segretario generale esercita la vigilanza sulla gestione delle attività amministrative e contabili dell'Associazione, riferendone periodicamente al Presidente; predispone, con il supporto del Direttore, il budget economico-finanziario e il bilancio di esercizio; predispone inoltre i documenti e le scritture contabili delle quali il Regolamento amministrativo preveda l'approvazione da

parte dell'Assemblea generale, sottoponendoli all'approvazione della Giunta; controfirma, per l'attestazione di regolarità ai fini dell'esecuzione, gli atti del Presidente che comportano impegni di spesa; controfirma la relazione di cui all'art. 7, terzo comma, lettera h; è responsabile della predisposizione dei verbali delle sedute della Giunta e dell'Assemblea generale, controfirmati dal Presidente.

Art. 11 - Direttore

1. Il Direttore, scelto tra persone di adeguata competenza e qualificazione in relazione alle esigenze e alle attività della CRUI, è nominato su proposta del Presidente, con delibera della Giunta. La durata del mandato, di norma triennale, rinnovabile, è stabilita all'atto della nomina.
2. Il Direttore ha i compiti esecutivi ed inerenti il funzionamento e il coordinamento degli uffici individuati nell'atto di nomina o con successive delibere della Giunta su proposta del Presidente, sentito il Segretario generale.
3. Il Direttore esercita compiti diretti di vigilanza sull'attività del personale in servizio, impartendo le opportune disposizioni per garantirne efficienza e funzionalità nel rispetto delle competenze professionali di ciascuno. A tal fine il Direttore propone al Presidente e al Segretario generale la destinazione dei singoli funzionari agli uffici, nonché l'eventuale ricorso a professionalità esterne secondo quanto previsto nel Regolamento amministrativo.
5. La Giunta può delegare al Direttore, su proposta del Presidente e del Segretario generale, funzioni esecutive relativamente alla liquidazione di pagamenti.

Art. 12 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dalla Giunta a maggioranza dei presenti.
2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, tutti iscritti all'albo dei revisori contabili. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
3. La Giunta nomina Presidente del Collegio dei Revisori uno dei componenti effettivi del Collegio stesso.
4. Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; predispone la relazione sui bilanci consuntivi e preventivi; effettua verifiche di cassa; riferisce al Presidente ed al Segretario generale su eventuali disfunzioni riscontrate nel corso dell'attività di

controllo, suggerendo anche gli opportuni interventi; su richiesta del Presidente esprime pareri su questioni di carattere economico-contabile.

Art. 13 - Finanziamento, patrimonio e proventi

1. Tutti gli associati, ordinari e aggregati, provvedono al finanziamento della CRUI versando il contributo associativo stabilito annualmente dall'Assemblea generale.

2. Il fondo comune dell'Associazione è costituito, ai sensi dell'art. 37 del Codice civile:

- dai contributi degli associati;
- dai beni dell'Associazione, acquisiti utilizzando il fondo comune, ovvero in seguito a donazioni o finanziamenti;
- da eventuali fondi di riserva derivanti da eccedenze di bilancio.

3. All'attività dell'Associazione si provvede mediante utilizzo:

- delle quote associative annuali;
- dei redditi dei beni patrimoniali;
- delle erogazioni e dei contributi di persone fisiche, enti pubblici e privati, imprese e associazioni.

4. La CRUI, per la realizzazione dei propri fini istituzionali, può essere destinataria di donazioni, legati e lasciti in genere, sovvenzioni da enti e da privati, purché accettati con delibera favorevole dell'Assemblea generale.

5. Nessun socio può vantare alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione. In particolare si applicano alla CRUI le previsioni di cui all'art. 37 del Codice civile.

Art. 14 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Segretario generale predispone con la collaborazione del Direttore e sottopone all'approvazione della Giunta e, successivamente, a quella dell'Assemblea Generale il bilancio di esercizio. Il bilancio è redatto secondo le disposizioni in vigore al momento della redazione.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Segretario generale, con la collaborazione del Direttore, predispone il bilancio di previsione per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione della Giunta e dell'Assemblea Generale.

Art. 15 - Norme transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore quando almeno la metà più una delle istituzioni universitarie di cui all'art. 3, secondo comma, lett. A), abbia deliberato l'adesione alla CRUI secondo le nuove norme statutarie.
2. Al Presidente e ai componenti del Comitato di Presidenza eletti ai sensi del precedente Statuto, e in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, si applicano le norme previste da quest'ultimo con riguardo al Presidente stesso e ai componenti della Giunta, fatta eccezione per la durata del mandato, che rimane nel loro caso biennale.